



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG6641872629

BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA SEGEN SPA - CIG 6641872629

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche:

1. l'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione dei rischi attinenti al complesso dell'attività facenti capo all'ENTE, che includa, sempre nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture assicurative;
2. l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall'ENTE con conseguente formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l'indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;
3. la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall'ENTE, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ente;
4. l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze dell'ENTE;
5. l'elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi il programma assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve, medio e lungo termine;
6. la necessaria analisi del mercato assicurativo con segnalazione di nuove tendenze contrattualistiche e loro applicabilità e convenienza ai contratti in essere stipulati dalla stazione appaltante;
7. l'assistenza nello svolgimento delle gare per l'appalto dei contratti assicurativi, consistente:
 - a) nella partecipazione alle sessioni di gara, con profilo di esperto, di un proprio dipendente e/o collaboratore;
 - b) nella necessaria consulenza nella predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e dei conseguenti contratti, nonché l'eventuale predisposizione, su richiesta dell'Ente, di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione;
8. la formazione e l'aggiornamento gratuito del personale incaricato dall'ENTE della gestione di tutte le attività inerenti le predette prestazioni in materia assicurativa, nonché la continua assistenza in favore dello stesso;
9. la tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
10. la consulenza e redazione di pareri esaurienti in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ente riterrà opportuno di sottoporre nel corso del servizio;
11. la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima;
12. l'assistenza al personale competente nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi).

Art. 2 – Divieti

Al Broker è espressamente vietato:

1. assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'ENTE;
2. stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l'ENTE senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
3. cedere il servizio.

Art. 3 – Compensi al Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla è dovuto dall'ENTE al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi titolo.

Il Broker riceve la propria remunerazione dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate le coperture assicurative della stessa Amministrazione, sulla base delle provvigioni (esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/1972) che saranno dichiarate in sede di gara.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'ENTE, l'entità dei suddetti compensi, ovvero il tasso di provvigione del Broker aggiudicatario della presente gara, sarà specificato in tutte le polizze stipulate dall'ENTE con l'assistenza del Broker e, in ogni caso, non potrà superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'incarico

L'ENTE autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e lo stesso si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalla compagnie assicuratrici.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'ENTE, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'ENTE.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici Preposti né può impegnare se non preventivamente autorizzato.

L'aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'ENTE.

Nell'espletamento dell'attività, il Broker agirà esclusivamente in qualità di Broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'ENTE.

L'ENTE ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità del Broker

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti della presente convenzione d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'ENTE;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione dell'ENTE ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
4. i contratti assicurativi emessi dalla compagnia aggiudicataria, dovranno essere consegnati alla SEGEN spa a mano esclusivamente dal Broker o altro personale delegato della Società di Brokeraggio indicata nel progetto di massima allegato, tassativamente 48 ore prima della scadenza naturale del contratto assicurativo. Non è ammesso l'invio dei contratti assicurativi a mezzo posta, corriere o altro mezzo di spedizione o personale diverso da quello sopra citato.

Il Broker, inoltre, dovrà aver stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 07/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell'ISVAP e secondo legge.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

Art. 6 – Prestazioni minime del Broker

Nell'ambito di esecuzione dell'incarico il Broker dovrà garantire i seguenti servizi accessori minimali:

- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all'attività istituzionale della SEGEN Spa con verifica delle reali esposizioni ed adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- Analisi preliminare delle polizze in essere, identificazione delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali;
- Impostazione di un progetto di ristrutturazione assicurativa finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico della SEGEN Spa;
- Predisposizione dettagliata dei bandi, lettere di invito e capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi, assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale;
- Fornitura di tutta la documentazione adottata e ricevuta in fase di richiesta preventivi alle compagnie assicurative e predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto prezzo/qualità;
- Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile;
- Assistenza continua e diretta, con presenza del Broker o altro personale interno e dipendente della Società di Brokeraggio indicata nel progetto di massima allegato, nelle varie fasi di trattazione dei sinistri della SEGEN Spa occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri;

- Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire alla SEGEN Spa la continuità delle coperture medesime;
- Assistenza e gestione tecnico-legale anche per i sinistri in cui la SEGEN Spa viene a trovarsi in qualità di danneggiato anche per quelli pregressi e non ancora definiti;
- Resa di pareri e consulenza;
- Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del lavoro;
- formazione, da effettuarsi in presenza e presso locali indicati dall'ENTE, del personale dipendente che in diversi tempi avrà rapporti per attività di gestione dei risarcimenti danni. In particolare detta attività dovrà essere svolta con un corso di natura generale rivolto a tutti i dipendenti interessati e di durata non inferiore a 5 (cinque) ore, un corso per il personale a ciò preposto ai fini della individuazione delle modalità per la gestione dei rilevi, nonché un corso specifico rivolto a tutti i dirigenti e ai funzionari addetti ai rapporti con il Broker e le assicurazioni;
- trimestralmente, sulla base delle segnalazioni pervenute, dovrà essere trasmesso report all'Amministrazione con dati per importanza, tipologia e periodicità raggruppati per almeno le seguenti classi:
 - a) luogo oggetto del sinistro e sua ripetibilità nell'anno;
 - b) sinistri dovuti ad eventi eccezionali;
 - c) costi presumibili dei sinistri derivanti da mancata effettuazione di lavori e servizi;
 - d) altro

Art. 7 – Obblighi a carico dell'ENTE

L'ENTE si impegna e obbliga a:

1. comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
2. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art. 8 – Referente del Broker

Al momento della stipula del presente contratto il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio, avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il Broker dovrà individuare, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.



Il Broker dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'ENTE in caso di urgenza.

Art. 9 – Penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, la SEGEN Spa provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere o produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e/o ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte della SEGEN Spa, a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura variabile tra Euro 500,00.= ed Euro 2.000,00.=, a seconda della gravità della violazione accertata.

Art. 10 – Prerogative dell'Amministrazione

Resta di esclusiva competenza dell'ENTE:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate del Broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'ENTE;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

La SEGEN Spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazioni di penali a suo carico, fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:

- a) per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
- b) per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi della SEGEN Spa che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- c) in ogni altra ipotesi in cui la SEGEN Spa ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
- d) in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- f) in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi.
- g) Cessione del contratto, salvo le ipotesi di cui all'articolo 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
- h) In ogni altra ipotesi prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. articoli 158 e seguenti e dal presente capitolato speciale d'appalto.

- i) La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida dell'aggiudicatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R. o via Pec.
- j) E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della SEGEN Spa di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
- k) Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà notificare, a mezzo lettera raccomandata AR., tale circostanza all'Ufficio Competente della SEGEN Spa.
- l) In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora la SEGEN Spa ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

Art. 12 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, con efficacia liberatoria nei confronti delle Compagnie Assicuratrici; il Broker peraltro si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'ENTE, nei termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo a trasmettere all'Ente gli originali delle polizze opportunamente quietanzati. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'ENTE. Qualsiasi ritardo del Broker nell'effettuazione dei pagamenti alla Società o Agenzia alla quale è assegnata la polizza non sarà imputabile alla SEGEN Spa, a tal fine il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per la SEGEN Spa.

Art.13 – Esclusività e durata del Servizio

Il servizio viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

Nelle more di espletamento di altra gara ad evidenza il servizio si intenderà automaticamente prorogato.

Il servizio dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art.3, co.9°, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 15 – Richiamo a disposizioni di Legge

Per quanto non espressamente indicato nei presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754 – 1765, c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

Art. 16 – Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto, sarà deferita al Foro di Avezzano. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art 241 comma 1 bis del Codice:

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: Art. 10 – Pagamento dei premi; Art. 11 – Esclusività e durata dell'incarico.